SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 16 LUGLIO 2026

Sentenza della Corte di Cassazione del 16 luglio 2026: costituisce discriminazione la riduzione dell'orario scolastico per la mancata presenza dell'insegnante di sostegno.

I genitori di un bambino con disabilità iscritto presso una scuola dell'infanzia paritaria hanno adito il Tribunale di Treviso lamentando una condotta discriminatoria. In particolare, la scuola imponeva al minore un'uscita anticipata quotidiana alle 14:30, a fronte del normale orario scolastico fino alle 16:00 previsto per gli altri alunni, motivando la scelta con il mancato svolgimento delle ore di sostegno per la fascia oraria pomeridiana.

Pertanto, i ricorrenti domandavano al Tribunale di primo grado la cessazione di tutte le condotte discriminatorie e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, la condanna al risarcimento del danno, nonché la pubblicazione del provvedimento in un quotidiano di tiratura nazionale.

Il Tribunale di primo grado accertava la condotta discriminatoria tenuta dalla scuola nei confronti del minore con disabilità, per non avergli consentito di fruire dell'istruzione scolastica con orario pari a quello degli altri alunni; condannava la scuola al pagamento, in favore del bambino, dell'importo di euro 10.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e ordinava alla scuola di non reiterare la condotta discriminatoria.

A seguito dell'impugnazione della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello di Venezia riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda dei genitori. Secondo la Corte territoriale, il diritto all'inclusione scolastica non comporta un orario pieno automatico; la frequenza coincide con quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

In particolare, secondo la Corte d'Appello "*la frequenza scolastica del minore affetto da handicap grave* (n.d.r. minore con necessità di sostegno intensivo) , ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, coincide con quella indicata nel piano, in quanto aderente alle peculiari caratteristiche ed esigenze del bambino, non potendo l'istituto scolastico assicurare una frequenza diversa e maggiore al di fuori delle ore di sostegno e di assistenza, risultando documentato come la permanenza del bambino oltre le 14.30 senza un'adeguata supervisione avrebbe potuto essere di pregiudizio anche per il minore medesimo*".

Dunque, secondo la Corte d'Appello l'alunno con disabilità non avrebbe potuto frequentare la scuola al di fuori delle ore di sostegno indicate nel piano educativo individualizzato.

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

Pertanto, i genitori del minore impugnavano innanzi alla Corte di Cassazione la Sentenza della Corte d'Appello.

Con la Sentenza in commento la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dei genitori, cassava la sentenza d'Appello e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto "*che il bambino disabile* (n.d.r. bambino con disabilità), anche in situazione di grave handicap (n.d.r. con necessità di sostegno intensivo), ha il diritto di frequentare la scuola per l'intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni. Una riduzione di tale orario può ammettersi soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni nell'interesse dello stesso alunno disabile* (n.d.r. con disabilità), avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute. **La riduzione si configura come illegittima se imposta unilateralmente dalla scuola, non formalizzata nel Pei, non motivata clinicamente, utilizzata per gestire comportamenti complessi, proposta per mancanza del docente di sostegno o di altre figure di riferimento o utilizzando un margine di discrezionalità non consentito dai parametri normativi. Al bambino disabile* (n.d.r. con disabilità), non può essere imposta una frequenza dimidiata o una riduzione di orario per la mera circostanza che l'insegnante di sostegno non copra l'intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni della medesima classe, né perché sia considerato un alunno "difficile" a causa della gravità del che accompagna la sua condizione esistenziale**.".

Ed ancora, la Corte di Cassazione afferma che la riduzione dell'orario scolastico "*non può neppure rappresentare la soluzione a comportamenti problematici dell'alunno stesso. La fondamentalità del diritto all'istruzione del disabile* (n.d.r. alunno con disabilità), coessenziale alla dignità della persona umana, impone che alle difficoltà di fatto si faccia fronte con la ricerca di un ragionevole accomodamento nell'interesse di chi versa in una condizione di fragilità. (…)* **La parità dell'orario di frequenza non rappresenta una mera uniformità quantitativa rispetto agli altri alunni, ma costituisce una manifestazione del dovere dell'istituzione scolastica di garantire una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo, evitando che le difficoltà organizzative o la complessità della situazione individuale si traducano in una compressione di un diritto fondamentale**".

Per tale motivo, dopo aver svolto un'approfondita disamina sull'importanza del tempo scuola anche per i bambini con disabilità, la Corte di Cassazione ribadisce che il diritto all'inclusione scolastica per i bambini con disabilità in condizione di parità con gli altri non può trovare dei limiti nemmeno in carenze organizzative o finanziarie. Ed infatti, nel testo della Sentenza si legge che "*In favore del bambino con disabilità deve riconoscersi il diritto – pieno, incondizionato e anche finanziariamente incomprimibile – di frequentare la scuola al pari dei bambini normodotati, anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l'orario di frequenza, essendo precipuo compito dell'istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuoverne l'inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell'interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell'altro.".*

La Corte, dunque, precisa che la condotta di riduzione dell'orario scolastico per il minore integra una condotta discriminatoria in quanto "*determina un'ingiustificata differenziazione del percorso scolastico dell'alunno con disabilità,* ***privandolo della piena partecipazione alla vita della classe e delle occasioni di apprendimento, socializzazione e relazione che si realizzano fino alla conclusione dell'orario scolastico. Essa, pertanto, si pone in contrasto con i principi di inclusione, di eguaglianza sostanziale e di pari opportunità educative, trasformando la condizione di disabilità in un fattore di separatezza, se non di esclusione, anziché nell'oggetto di un dovere di tutela da parte dell'istituzione scolastica***".

La Corte di Cassazione, nel ripercorrere la normativa cardine dell'inclusione scolastica e le precedenti pronunce giurisprudenziali sul tema, si sofferma sulla figura e sul ruolo dell'insegnante di sostegno precisando che tale figura non è un semplice assistente del singolo alunno, bensì un docente contitolare dell'intera classe. Specificatamente, la Corte osserva quanto segue: "*secondo l'ordinamento scolastico, l'insegnante di sostegno non può essere considerato un sorvegliante speciale del minore con disabilità in una logica di separatezza dello stesso dalla classe di appartenenza, ma costituisce una figura che favorisce la creazione di un ponte tra il minore e il resto della classe, secondo una dinamica di relazione verso l'altro e con gli altri.* ***Ne consegue che l'eventuale assenza o mancata copertura da parte del docente di sostegno non può costituire, per la frazione di orario settimanale corrispondente, un ostacolo insuperabile per la partecipazione dell'alunno alle attività didattiche.*** *Al contrario, nel disegno ordinamentale, l'insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e della classe in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività anche del collegio dei docenti (art. 13 della legge n. 104 del 1992). Deve, pertanto, escludersi che l'insegnante di sostegno sia destinato in via esclusiva all'attività didattica nei confronti di un singolo alunno, atteso che il suo ruolo si inserisce, in una prospettiva di contitolarità, nell'ambito dell'intera classe e del progetto educativo complessivo.".*

Infine, la Corte di Cassazione afferma l'irrilevanza della mancata impugnazione del PEI innanzi al TAR. Infatti, secondo la Corte un atto amministrativo o programmatico (come il PEI) non può comprimere un diritto fondamentale. Qualora il PEI preveda un numero insufficiente di ore di sostegno rispetto alla durata dell'orario scolastico, la condotta della scuola si traduce in una discriminazione la cui cognizione spetta al Giudice Ordinario, il quale ha il potere-dovere di disapplicare l'atto illegittimo.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto "***La riduzione dell'orario di frequenza scolastica imposta all'alunno con grave handicap**** *(n.d.r. con necessità di sostegno intensivo)* ***iscritto alla scuola dell'infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica del bambino disabile**** *(n.d.r. bambino con disabilità)* ***e integra una forma di discriminazione, vietata dall'art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell'amministrazione sia stata determinata dall'insufficiente numero di ore di sostegno assegnate,***

né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell'alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.".

Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità "Prof.ssa Maria Rita Saulle"

* Termine da considerarsi abrogato ai sensi D.lgs. n. 62 del 2024 il quale all'art. 4, lett. b), c) e d) ha espressamente previsto che "*le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono,* ***sono sostituite dalle seguenti****: «persona con disabilità. c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b)* ***sono sostituite dalle seguenti****: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»; d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono,* ***sono sostituite dalle seguenti****: «persona con necessità di sostegno intensivo"*.